

ORIGINALE

Causa Civile n° 205028/13 di R.G.

TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

10/6/2014

Causa Civile per **DIVISIONE EREDITARIA**, promossa da:

Contro:

Giudice Dr. PROVENZANO


Causa Civile N. **205028/13** di R.G.

Rinvio Udienza **20/06/2014**

PERIZIA TECNICA DI C.T.U

ricord ok

STUDIO TECNICO
Geom. TRAGGIAI ADALBERTO
Via Acqualunga n° 18
54038 Montignoso (MS)
Tel/Fax 0585/348935 - 821073
Mail - tradadue@gmail.com
Tel/Fax 0585/348935



PREMESSA

Il sottoscritto Geom. TRAGGIAI Adalberto, libero professionista, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di Massa-Carrara al n° 857, con studio in Montignoso (MS) Via Acqualunga n° 18, in qualità di C.T.U. nominato per la causa Civile in epigrafe e convocato all'udienza del 20/12/2013 per prestare il giuramento di rito, redige quanto segue:

Il giorno 20/12/2013, in sede di udienza _____ per parte ricorrente

... per parte convenuta, riservandosi di nominare i propri C.T.P. entro la data di inizio operazioni, mi istruivano sui fatti e le vicende per cui è causa, illustrandomi i fascicoli di parte.

Lo stesso giorno, prestato il giuramento di rito, indicavo agli avvocati e al G.I., la data in cui avrei iniziato le operazioni per l'espletamento del mio incarico, fissandola per il 15/01/2014 alle ore 15.30 presso il mio studio.

Contestualmente gli avvocati, per la formulazione del quesito, rimandavano a quanto richiesto nell'atto di citazione e che di seguito vien fedelmente riportato:

QUESITO

-1) "Determini il C.T.U. il valore e la divisibilità del bene immobile e l'ammontare dell'indennità dovuta per il suo esclusivo utilizzo da parte convenuta, dal decesso paterno fino all'effettivo rilascio, con gli interessi medio tempore".



SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Nel giorno di inizio delle operazioni, erano presenti nel mio studio, in Comune di Montignoso (MS) Via Acqualunga n° 18, il C.T.P. geom. BARBIERI Alessandro (in rappresentanza di parte Attrice), in qualità di parte Attrice, il
in qualità di coniuge della convenuta

mentre il C.T.P. della stessa parte convenuta Rag. MARCUCETTI Fabrizio, risultava assente per imprevisti insorti all'ultimo momento.

Durante la riunione venivano esaminati gli atti prodotti nei fascicoli di parte, procedendo alla lettura, dei quesiti formulati nell'atto di citazione, dal quale si deduceva che l'immobile oggetto di causa, era esclusivamente "l'appartamento ad uso civile abitazione sito in Carrara, Villaggio S.Luca n° 69, descritto al N.C.E.U. al foglio 76 particella 687 sub. 26 zona cens.1 cat. A/3 classe 4 di 5,5 vani rendita € 440,28".

Di seguito fissavo la data per il sopralluogo all'immobile oggetto di causa, per il giorno 3 Febbraio 2014 alle ore 15.30.

Pertanto eseguito il necessario sopralluogo in data 03/02/2014, durante il quale alla presenza dei due C.T.P. nominati, il geom. BARBIERI Alessandro e il Rag. MARCUCETTI Fabrizio, effettuavo il rilievo metrico e fotografico inerente lo stato dell'immobile, verbalizzando altresì che l'unità immobiliare oggetto di vertenza, attualmente risulta essere abitata

(vedi verbali allegati alla lettera "A"). Successivamente mi adoperavo per reperire le dovute informazioni e documentazioni c/o gli uffici competenti, onde assumere ogni elemento e circostanza inerente il bene stesso, per esporre come meglio di seguito riportato il risultato delle mie operazioni.

Ad oggi, scaduti i termini per eventuali osservazioni dei C.T.P. alla Bozza Preliminare, non essendomi pervenuta alcuna relazione di "Osservazione" da parte dei C.T.P., proseguo nelle operazioni con la stesura delle relazione definitiva, confermando le "convinzioni" espresse nella Bozza di perizia.

RISPOSTA AL QUESITO

“Determini il C.T.U. il valore e la divisibilità del bene immobile...”;

Dovendo di fatto eseguire una stima del valore del bene oggetto di causa, inizierò di seguito nella descrizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, al fine di poter espletare nel modo più obbiettivo possibile l'incarico affidatomi dall'illustrissimo G.I.

UBICAZIONE DELL'IMMOBILE

In Comune di Carrara Località “Bonascola”, Via Villaggio San Luca n° 69.


L'immobile oggetto di stima è ubicato nella zona periferica del Comune di Carrara.

La zona si trova a circa 40 metri al di sopra del livello medio del mare, e presenta caratteristiche morfologiche prevalentemente pianeggianti.

La località marina, ovvero le spiagge del Comune di Carrara distano circa 7,5 Km, e sono facilmente raggiungibili dal vicino Viale XX Settembre.

I collegamenti con le località limitrofe ed i maggiori centri abitati sono assicurati da una efficiente rete stradale che mette in comunicazione la località con le arterie di grande comunicazione, come la stessa statale Aurelia e l'autostrada Genova - Livorno.

La zona è dotata di servizi generali ed infrastrutture, presentando anche pregevoli ed apprezzate caratteristiche ambientali tali da sollecitare un modesto prezzo insediativo, come la salubrità della zona, la visualità, l'orientamento e la luminosità che le conferiscono una qualificazione del tutto particolare.



CONSISTENZA

L'immobile oggetto di stima, consiste in un appartamento collocato al piano terra e primo, di un fabbricato condominiale sviluppato su quattro piani fuori terra. Si accede all'ingresso condominiale direttamente dalla Via Villaggio San Luca.

L'unità immobiliare si compone al piano terra di un locale ad uso cantina (della superficie lorda pari a circa mq. 12), al piano primo, al quale si accede mediante scala condominiale, è composto da ingresso-disimpegno, cucina con terrazzo, bagno con ripostiglio, due camere da letto, soggiorno e ripostiglio, il tutto per una superficie lorda pari a circa mq.90 escluso i terrazzi).

***** **

REFERENZE CATASTALI**N.C.E.U. Comune di Carrara:**

Foglio	Particella	Sub.	Z.C.	Cat.	Cl.	Cons.	Rendita
76	687	26	1	A/3	4	5,5 vani	€. 440,28

In giusta ditta intestato a:

Proprietà x 1/2

Proprietà x 1/2



***** **

PROVENIENZA

L'immobile è pervenuto agli attuali proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno, in seguito a Dichiarazione di Successione in morte del padre presentata all'Ufficio del Registro di Massa Carrara in data 04/04/2012, al n° 385 Volume 9990. Precedentemente lo stesso aveva acquistato l'immobile dalla società

, con atto di Compravendita a rogito notaio LUCENTINI Guido del 21/11/1969, Rep. 70250, Registrato a Carrara il 10/12/1969 al n° 1638 Vol. 162 (vedi copia della N.T. di cui All. "B").

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trattasi di fabbricato avente struttura portante in C.A., e tamponature in muratura. I solai sono in latero cemento. Gli intonaci interni sono al civile.

L'appartamento è corredato dell'impianto di energia elettrica, dell'acqua potabile e dell'impianto del gas metano. Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, risultano installati gli elementi radianti, alimentati da caldaia centralizzata, la fornitura di acqua calda è garantita da un boiler alimentato da una caldaia tipo "Vaillant" a GAS.

Il fabbricato risulta allacciato alla rete fognaria Comunale.

Gli infissi sono in legno con vetro singolo e avvolgibili in legno, le porte interne sono in legno con vetro centrale, la pavimentazione della cucina e del bagno è costituita da piastrelle di ceramica, mentre negli altri locali è composta da piastrelle di graniglia.

L'appartamento risulta in discreto stato di manutenzione e conservazione.

***** ** *****

INDAGINI E PRECISAZIONI AI SENSI DELLE LEGGI

URBANISTICHE

Il fabbricato in oggetto è stato realizzato, nella seconda metà degli anni '70, in forza di regolare Licenza Edilizia rilasciata alla società

L'unità immobiliare al momento del sopralluogo è risultata conforme a quanto rappresentato nella planimetria catastale (di cui alla Documentazione Catastale all. "C"), ad eccezione di una piccola difformità per lo spostamento della parete divisoria tra il bagno ed il relativo ripostiglio interno allo stesso (tale difformità non inficia la commerciabilità del bene in quanto opere regolarizzabili urbanisticamente mediante il versamento di una sanzione pecuniaria pari ad €. 256,00).



**INDAGINI E CONSIDERAZIONI TECNICHE IN MERITO ALLA
DIVISIBILITA' DEL BENE IMMOBILE**

Dalle indagini svolte presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Carrara, ovvero dall'esame del vigente regolamento edilizio, l'appartamento per cui è causa, potrebbe essere oggetto di "frazionamento" in almeno due unità immobiliari, nel rispetto di quanto prescritto **dall'art. 3 del Decreto Ministeriale della Sanità 5 Luglio 1975 (superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28).**

In realtà, per poter di fatto attuare il suddetto frazionamento, si rendono necessarie delle opere di ristrutturazione edilizia all'interno dell'appartamento, quali ad esempio il rifacimento di tutti gli impianti al fine di separare le singole utenze, la demolizione e rifacimento dei muri divisorii interni, la demolizione e rifacimento delle pavimentazioni al fine di poter realizzare i nuovi impianti, il rifacimento dei bagni e delle cucine oltre a tutte le opere di finitura indispensabili per poter rendere nuovamente abitabili le unità immobiliari create. Il costo di tali opere, aggiunto agli onorari per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, sarebbero talmente onerosi da rendere tutta l'operazione **commercialmente "inconveniente"**.

Pertanto in virtù di quanto prescritto nelle norme del c.p.c. cfr. *«Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [560], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846] o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto [2646; c.p.c. 748, 788]», lo scrivente C.T.U. ritiene opportuno considerare il bene oggetto di causa, nella sua attuale consistenza, ovvero come unica unità immobiliare.*



STIMA

Dai sopralluoghi effettuati il sottoscritto ha preso visione del bene oggetto di causa in modo tale da poterne dare una valutazione.


Come è noto ad un bene economico è possibile attribuire valori diversi, a seconda del criterio o dell'aspetto economico che interessa considerare in rapporto al motivo della stima.

Del caso in discussione, il primo comma dell'art. 726 c.c. sancisce testualmente " fatti i prelevamenti si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti."

Il criterio di stima o aspetto economico dei beni di cui si deve trovare il più probabile valore è, dunque, secondo il codice civile, quello del valore venale dei beni.

Il valore venale è il valore che il bene assume nel mercato e, quindi, il compito del sottoscritto è quello di ricercare il più probabile valore, attribuito al bene in oggetto da ordinari compratori ed ordinari venditori.

Considerate le caratteristiche del bene, il sottoscritto ritiene opportuno procedere alla stima col metodo comparativo, in base a parametri tecnici (il mq. di superficie al lordo dello spessore dei muri per spessore fino a cm. 50).

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem or logo.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, facendo riferimento a precedenti perizie estimative di beni con posizione e caratteristiche simili, eseguite indagini di mercato presso operatori del settore ed in particolare, fatto riferimento agli immobili proposti in vendita nella zona sul portale internet "Immobiliare.it" (vedi schede di cui all."D"), fatte le dovute proporzioni e detrazioni, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, **considerando altresì il valore "medio" delle tabelle OMI riferite al primo semestre dell'anno 2013, liberamente consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, per la tipologia edilizia di "Abitazioni civili" in stato di conservazione "Normale" (vedi tabella all. "E")**, all'immobile oggetto di stima è attribuito un valore per mq. di superficie lorda pari ad €. 1.900,00, con coefficienti di ragguaglio pari al 100% per i locali di abitazione, 50% per i locali ad uso cantina e 30% per i terrazzi, da cui risulta:

Abitazione : MQ. Ragguagliati circa	90.00 x €/mq. 1.900,00 =	€. 171.000,00
Terrazzo : MQ. Ragguagliati circa	1.50 x €/mq. 1.900,00 =	€. 2.850,00
Cantina: MQ. Ragguagliati circa	6.00 x €/mq. 1.900,00 =	€. 11.400,00
TOTALE	97,50 x €/mq. 1.900,00 =	€. 185.250,00

e così in cifra tonda € 185.000,00 (Centottantacinquemila /00 Euro)



RISPOSTA AL QUESITO

- *“Determini il C.T.U. l'ammontare dell'indennità dovuta per il suo esclusivo utilizzo da parte convenuta, dal decesso paterno fino all'effettivo rilascio, con gli interessi medio tempore”;*

In risposta al suddetto quesito il sottoscritto C.T.U. procederà di seguito, nella determinazione del più probabile valore locativo mensile, riferito alla data dell'apertura della successione in morte che equiparata alla residua quota di proprietà di parte Attrice (pari ad $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà), sarà considerata come indennità di occupazione mensile, sulla quale saranno calcolati gli interessi legali, dalla data del decesso fino a tutto il corrente mese di aprile (essendo parte convenuta tutt'oggi residente nell'appartamento).

Nel determinare il valore locativo unitario (€/mq.) applicabile per l'immobile oggetto di causa, lo scrivente ha svolto indagini articolate su due distinte ricerche: l'una incentrata su una puntuale disamina di immobili di analoghe caratteristiche a quello oggetto di vertenza; l'altra dalla consultazione di pubblicazioni relative nel settore immobiliari.

- a) **Indagini dirette**

Le indagini effettuate nel mercato della zona, in cui ricade l'immobile in esame, hanno rilevato che locazioni di unità immobiliari aventi caratteristiche estrinseche ed intrinseche simili a quello per cui è causa vengono attribuiti per superficie lorda vendibile, i seguenti valori unitari:

	Valore di Locazione mensile (Sup. lorda) Minimo €/mq.	Valore di Locazione mensile (Sup. lorda) Massimo €/mq.
Appartamenti con 4 locali e bagno arredati	6	9

- b) Fonte Osservatorio Mercato Immobiliare

Nella tabella seguente vengono riportati, per la specifica zona di interesse, i valori di locazione mensile al primo semestre 2012, risultante dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle rilevazioni da essa effettuate:

	Valore di Locazione mensile (Sup. lorda) Minimo €/mq.	Valore di Locazione mensile (Sup. lorda) Massimo €/mq.
Abitazioni civili con stato di conservazione normale	6	10

Dalle risultanze di cui sopra lo scrivente C.T.U. al fine di poter individuare un valore di locazione mensile congruo con il reale andamento del mercato degli affitti immobiliari, ritiene di poter applicare un valore unitario pari ad €/mq **6,70**, per cui risulta:


Valore di locazione mensile = Totale Sup. Raggiungliata Mq. 97,50 x €/Mq. 6,70 = €. 653,25

e così in cifra tonda €. 650,00 (Seicentocinquantamila /00 Euro)

Visto il perdurare da almeno quattro anni a questa parte, della staticità del mercato degli affitti, tale valore può essere applicato quale canone mensile alla data del decesso

Considerando quindi quale cifra di indennità mensile per occupazione esclusiva, la parte del canone di locazione equiparato alla residua quota di proprietà dei ricorrenti, ne deriva un'indennità mensile pari ad €. 650,00 x1/2 = €. 325,00

- Al fine di *determinare l'ammontare dell'indennità dovuta per il suo esclusivo utilizzo da parte convenuta, dal decesso paterno fino all'effettivo rilascio, con gli interessi medio tempore*", si produce di seguito la relativa Tabella esplicativa del calcolo di rivalutazione mensile degli importi dovuti, dalla quale si evince che **l'ammontare di tale Indennità è pari ad €. 16.266,06 al lordo degli interessi legali.**



Calcolo Rivalutazione Mensile Importi Dovuti

Data Iniziale: 06/04/2010

Data Finale: 31/03/2014

Importo Base: € 325,00

Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2010

Scadenza Rivalutazione: Marzo 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Opzioni di calcolo: interessi legali sugli importi dovuti

Percentuale di applicazione interessi legali = 100%

Dal	Al	Capitale	Giorni	Interessi	Totale
06/04/2010	06/05/2010	€ 325,00	30	€ 0,27	€ 325,27
06/05/2010	06/06/2010	€ 650,00	31	€ 0,55	€ 650,55
06/06/2010	06/07/2010	€ 975,00	30	€ 0,80	€ 975,80
06/07/2010	06/08/2010	€ 1.300,00	31	€ 1,10	€ 1.301,10
06/08/2010	06/09/2010	€ 1.625,00	31	€ 1,38	€ 1.626,38
06/09/2010	06/10/2010	€ 1.950,00	30	€ 1,60	€ 1.951,60
06/10/2010	06/11/2010	€ 2.275,00	31	€ 1,93	€ 2.276,93
06/11/2010	06/12/2010	€ 2.600,00	30	€ 2,14	€ 2.602,14
06/12/2010	06/01/2011	€ 2.925,00	31	€ 2,72	€ 2.927,72
06/01/2011	06/02/2011	€ 3.250,00	31	€ 4,14	€ 3.254,14
06/02/2011	06/03/2011	€ 3.575,00	28	€ 4,11	€ 3.579,11
06/03/2011	06/04/2011	€ 3.900,00	31	€ 4,97	€ 3.904,97
06/04/2011	06/05/2011	€ 4.225,00	30	€ 5,21	€ 4.230,21
06/05/2011	06/06/2011	€ 4.550,00	31	€ 5,80	€ 4.555,80
06/06/2011	06/07/2011	€ 4.875,00	30	€ 6,01	€ 4.881,01
06/07/2011	06/08/2011	€ 5.200,00	31	€ 6,62	€ 5.206,62
06/08/2011	06/09/2011	€ 5.525,00	31	€ 7,04	€ 5.532,04
06/09/2011	06/10/2011	€ 5.850,00	30	€ 7,21	€ 5.857,21
06/10/2011	06/11/2011	€ 6.175,00	31	€ 7,87	€ 6.182,87
06/11/2011	06/12/2011	€ 6.500,00	30	€ 8,01	€ 6.508,01
06/12/2011	06/01/2012	€ 6.825,00	31	€ 9,81	€ 6.834,81
06/01/2012	06/02/2012	€ 7.150,00	31	€ 15,18	€ 7.165,18
06/02/2012	06/03/2012	€ 7.475,00	29	€ 14,85	€ 7.489,85
06/03/2012	06/04/2012	€ 7.800,00	31	€ 16,56	€ 7.816,56
06/04/2012	06/05/2012	€ 8.125,00	30	€ 16,70	€ 8.141,70
06/05/2012	06/06/2012	€ 8.450,00	31	€ 17,94	€ 8.467,94
06/06/2012	06/07/2012	€ 8.775,00	30	€ 18,03	€ 8.793,03
06/07/2012	06/08/2012	€ 9.100,00	31	€ 19,32	€ 9.119,32
06/08/2012	06/09/2012	€ 9.425,00	31	€ 20,01	€ 9.445,01
06/09/2012	06/10/2012	€ 9.750,00	30	€ 20,03	€ 9.770,03
06/10/2012	06/11/2012	€ 10.075,00	31	€ 21,39	€ 10.096,39



06/11/2012 06/12/2012	€ 10.400,00	30	€ 21,37	€ 10.421,37
06/12/2012 06/01/2013	€ 10.725,00	31	€ 22,77	€ 10.747,77
06/01/2013 06/02/2013	€ 11.050,00	31	€ 23,46	€ 11.073,46
06/02/2013 06/03/2013	€ 11.375,00	28	€ 21,82	€ 11.396,82
06/03/2013 06/04/2013	€ 11.700,00	31	€ 24,84	€ 11.724,84
06/04/2013 06/05/2013	€ 12.025,00	30	€ 24,71	€ 12.049,71
06/05/2013 06/06/2013	€ 12.350,00	31	€ 26,22	€ 12.376,22
06/06/2013 06/07/2013	€ 12.675,00	30	€ 26,04	€ 12.701,04
06/07/2013 06/08/2013	€ 13.000,00	31	€ 27,60	€ 13.027,60
06/08/2013 06/09/2013	€ 13.325,00	31	€ 28,29	€ 13.353,29
06/09/2013 06/10/2013	€ 13.650,00	30	€ 28,05	€ 13.678,05
06/10/2013 06/11/2013	€ 13.975,00	31	€ 29,67	€ 14.004,67
06/11/2013 06/12/2013	€ 14.300,00	30	€ 29,38	€ 14.329,38
06/12/2013 06/01/2014	€ 14.625,00	31	€ 27,44	€ 14.652,44
06/01/2014 06/02/2014	€ 14.950,00	31	€ 12,70	€ 14.962,70
06/02/2014 06/03/2014	€ 15.275,00	28	€ 11,72	€ 15.286,72
06/03/2014 31/03/2014	€ 15.600,00	25	€ 10,68	€ 15.610,68
TOTALI		1455	€ 666,06	

Totale Giorni: 1455

Totale Interessi Legali: € 666,06

Importo Totale + Interessi Legali: € 16.266,06

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE			
Dal	Al	Saggio	Norma
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014	---	1,00%	Dm Economia 12/12/2013

CONCLUSIONI

Riassumendo tutto quanto sopra esposto ad espletamento dell'incarico conferitomi, il sottoscritto C.T.U., riporta le seguenti conclusioni:

1. In merito al valore dell'unità immobiliare oggetto di vertenza, il sottoscritto C.T.U. ha stimato un valore di mercato pari ad € 185.000,00;
2. In merito alla divisibilità dello stesso bene immobile, il sottoscritto C.T.U. Valutato che l'unità immobiliare *non risulta comodamente divisibile e che un eventuale frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846] o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero.....*, ritiene opportuno considerare il bene oggetto di causa, nella sua attuale consistenza, ovvero come unica unità immobiliare "Indivisibile".
3. In merito al calcolo dell'ammontare dell'indennità dovuta per il suo esclusivo utilizzo da parte convenuta, dal decesso paterno fino a tutto il corrente mese di Aprile 2014, con gli interessi medio tempore, il sottoscritto C.T.U., ha calcolato una cifra complessiva al lordo degli interessi legali pari ad € 16.266,06 (Sedecimiladuecentosessantasei/06);

***** **

La presente relazione viene depositata in originale per l'ufficio oltre due copie (per la parti costituite).

Con quanto sopra esposto il C.T.U. ritiene espletato l'incarico conferitogli, rimanendo a disposizione del Giudice Istruttore per i chiarimenti che si rendessero eventualmente necessari ai fini di giustizia.

Montignoso 14 Maggio 2014

